

In quarto luogo, il Tribunale si è contraddetto nel riferirsi all'asserito intento anticoncorrenziale della ricorrente per determinare se dovesse essere inflitta un'ammenda e per valutare il livello dell'ammenda, nonostante abbia dichiarato che l'asserita infrazione non sia fondata sull'intento, sulla strategia anticoncorrenziale o sulla malafede della ricorrente.

(¹) Sintesi della decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (caso AT.39813 –Ferrovie baltiche) [notificato con il numero C(2017) 6544] (GU 2017, C 383, pag. 7).

Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 novembre 2020, causa T-735/18, Aquind / ACER

(Causa C-46/21 P)

(2021/C 98/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet, E. Tremmel, agenti, B. Creve, advokat)

Altra parte nel procedimento: Aquind Ltd

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, in toto o in parte, la sentenza impugnata;
- ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca conformemente alla sentenza della Corte;
- condannare la Aquind Ltd alle spese sostenute sia nel procedimento di impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il quarto e il nono motive della ricorrente e, su tale base, ha annullato la decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell'ACER, ha respinto il ricorso quanto al resto, e ha condannato l'ACER a pagare le spese. Nella presente impugnazione, la ACER fa valere che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riferimento all'intensità del riesame effettuato dalla commissione dei ricorsi dell'ACER, in generale e nella fattispecie, con riferimento a errori in valutazioni tecniche ed economiche complesse.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 714/2009. (¹)

(¹) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).